This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HDI
HL 3PIY W

Memoriale sull'articolo 21 del disegno di legge relativo all'assunzione di pubblici servizi da parte dei comuni

1902

G
ITA
940
MEM

Digitized by Google

Digitized by Google

MEMORIALE

SULL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

relativo all'assunzione di pubblici servizi da parte dei Comuni

PRESENTATO

A S. E. IL MINISTRO DELL'INTERNO

DALLA COMMISSIONE

NOMINATA NELL'ADUNANZA TENUTA IN MILANO IL GIORNO 8 GIUGNO 1902

DAGLI INDUSTRIALI ESERCENTI PUBBLICI SERVIZI

ROMA

TIPOGRAFIA DELL'UNIONE COOPERATIVA EDITRICE

Via di Porta Salaria, 28-a

1902

Digitized by Google

DEC 2 0 1930

Digitized by Google

A S. E. il Ministro dell'Interno.

In seguito ad un esame sereno ed obbiettivo del progetto di legge presentato dall'E. V. alla Camera dei deputati e del controprogetto redatto dall'onorevole Commissione parlamentare, relativi alla municipalizzazione dei pubblici servizi, i sottoscritti si permettono di presentare all'E. V. la presente memoria, nella lusinga che le osservazioni e le proposte in essa contenute vengano prese in benevola considerazione e siano favorevolmente accolte.

Ci affrettiamo a dichiarare che venne escluso qualsiasi intendimento critico della legge e dei fini che essa si propone; chè anzi, se dall'applicazione della legge potranno derivare beneficî alla collettività rappresentata dai Comuni, saremo lieti ed orgogliosi che essi siano, in grandissima parte, dovuti allo coraggiosa iniziativa nostra nella creazione e nella trasformazione di molti importantissimi servizi pubblici, mediante imprese grandiose ed innovatrici. — Ma non potremmo incondizionatamente associarci ad un'opera così promettente di vantaggi alla generalità dei cittadini, quando essa, anzichè limitarsi a diminuire ed a sopprimere, col tempo, i beneficî individuali o meno generali, fosse oltremodo lesiva di diritti legittimamente acquisiti da coloro che, oltre al lavoro intellettuale e materiale, impiegarono cospicui capitali in tali intraprese, sorretti dalla naturale e legittima fiducia nella santità dei contratti liberamente e solennemente stipulati.

Non parrà poi superfluo il notare che alla formazione dei capitali necessari concorse largamente il pubblico, sottoscrivendo azioni ed obbligazioni, in dipendenza dei suddetti contratti; e che molti di questi capitali sono anche stranieri.

Ci sia però concesso di deplorare come la Commissione parlamentare, generalizzando senza una giusta ed esatta conoscenza delle cose, mostri di credere, e lasci credere altrui, che le concessioni dei pubblici servizi consentano ai concessionari *il loro sfruttamento esagerato, e il loro abbandono all'ingorda speculazione privata.* —

Digitized by Google

Nulla di meno preciso e di più ingiusto.

A dimostrarlo, basta esaminare i vigenti Capitolati per assicurarsi come, nella grandissima loro maggioranza, e soprattutto nei più recenti, vi si contengano limiti massimi di prezzi, con diminuzioni graduali in progresso del tempo, ribassi e privilegi a favore degli enti concedenti, oneri di servizi poco rimunerativi, a vantaggio di zone eccentriche o di classi meno abbienti, partecipazioni agli utili, percentuali sui redditi e via dicendo, e si sieno anche preveduti, imponendone l'applicazione, i perfezionamenti che, col progresso della scienza, si possano adottare.

Così sono addirittura iperboliche le cifre dei profitti che si attribuiscono ai concessionari, mentre è noto che non pochi esercizi sono passivi; e che, per citare un solo esempio, sopra 98 società di trasporti, col capitale di L. 754 milioni, soltanto 61 diedero ultimamente un interesse, nella media del 4.85 per cento!

Se non che, volendoci mantenere nei limiti che ci siamo prefissi, abbandoniamo questo terreno ed entriamo senz'altro nell'esame dell'art. 21, che riguarda le facoltà di riscatto da parte dei Comuni, e la misura dell'indennità ai concessionari.

Il progetto di legge presentato dall'E. V. è anche in questa parte informato, nelle sue linee generali, a criteri di giustizia e di equità, in armonia a quanto è esposto nella sobria relazione che lo accompagna e lo illustra.

I concetti fondamentali del succitato articolo si possono riassumere come segue:

1° Rispetto assoluto di quei contratti i quali, stipulati prima della promulgazione della nuova legge, contengano speciali condizioni di riscatto e d'indennità.

2° Nel silenzio dei contratti, facoltà concessa ai Comuni, dopo trascorso un quinquennio dall'atto di concessione, di assumere i servizi affidati all'industria privata, con obbligo di pagare ai concessionari un'indennità che comprenda il danno emergente e il lucro cessante.

3° Procedura arbitrale inappellabile per la determinazione dell'indennità suddetta.

Fermo il primo punto, lievi varianti e poche aggiunte alle altre due disposizioni fondamentali dovrebbero, a nostro avviso, venire introdotte, perchè esse riescano:

— meno gravose ai concessionari;

— più chiare nell'intento di evitare contestazioni;

— più liberali, in omaggio alla legge comune e, ad esempio, anche di molte fra le leggi speciali restrittive.

In ordine quindi ai tre obbiettivi ora accennati, esponiamo all'E. V. le considerazioni seguenti.

Occorre innanzi tutto assegnare un maggior decorso di tempo, prima che i Comuni possano valersi della facoltà di riscatto. È ovvio che il quinquennio proposto dall'E. V. è un termine troppo breve per moltissime industrie e addirittura incompatibile con alcune

Digitized by Google

fra di esse, e specialmente per le più moderne. Non volendo introdurre distinzioni difficili a precisarsi e che potrebbero aver carattere o apparenza di favoritismo, e ricordando come in Inghilterra il termine minimo, in materia di servizi comunali, inizialmente fissato in 21 anni, siasi più tardi portato ad anni 40; che il termine minimo fissato dalla legge pel riscatto delle ferrovie concesse all'industria privata è in Italia di anni 30; che quello pel riscatto dei telefoni è dei dodici venticinquesimi della durata della concessione, noi riteniamo equo che il periodo a decorrere prima dell'eventuale riscatto, sia eguale almeno alla metà dell'intera durata della concessione, e, nel caso di concessioni brevi, non inferiore a un decennio.

Sarebbe inoltre opportuno stabilire che, quando i Comuni non si valgano della facoltà di riscatto alla indicata scadenza, essi non potranno valersene che a nuove determinate epoche. Le ragioni di questa disposizione sono manifeste ed hanno anch'esse l'appoggio della legge inglese, la quale stabilisce i successivi periodi di 7 in 7 anni. Riteniamo che essi potrebbero fissarsi ad ogni 6 anni.

Pare infine necessario il prefiggere, in tutti i casi, un anno di preavviso.

È poi indispensabile chiarire l'espressione relativa alla indennità (vedi secondo capoverso art. 21), là dove si dice: *da calcolarsi tenendo conto*

a) *del valore del materiale d'impianto, ecc.*

b) *dell'equo compenso, ecc.*

La maggior chiarezza s'impone addirittura quando si rifletta, che la Commissione parlamentare riscontrò nel testo del progetto ministeriale tale incertezza, da ammettere come dubbioso ciò che a noi pare evidente, e che certamente fu voluto dall'E. V., e cioè che i due elementi di cui devesi tener conto vadano addizionati.

Questa somma non induce una duplicazione di conteggi; sono in realtà due elementi da considerarsi, in quanto ciascuno di essi rappresenta una cosa diversa. È infatti doveroso che al concessionario espropriato venga, non solo pagato il valore del suo impianto, ma altresì compensato il lucro che gli vien sottratto.

Ne consegue che l'indennità sarà maggiore per le imprese maggiormente produttive, minore per quelle meno buone o passive. — In ogni caso però la minima indennità sarà eguale al capitale impiegato dal concessionario nella sua azienda.

Non sarà fuor di luogo il ricordare che persino nell'applicazione della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità, e cioè della legge la più ristrettiva del diritto comune, è ormai cosa giudicata che l'indennità debba comprendere, oltre al valore reale dell'immobile, anche quello potenziale.

E, del resto, il pensiero dell'E. V. è esplicitamente dichiarato nella sua relazione, tanto che è a ritenersi che l'incertezza rilevata dalla Commissione sia dovuta non allo spirito, ma esclusivamente alla lettera dell'articolo, e per conseguenza questa dovrebbe

Digitized by Google

chiarirsi nel senso preciso che l'idennità debba comprendere tanto il valore dell'impianto, quanto il compenso del profitto mancato.

Proseguendo nell'esame dell'articolo, e precisamente del secondo capoverso, rileviamo che anche la dizione dell'elemento: *a*) *valore dell'impianto,* deve essere meglio precisata e deve avere una portata più estensiva.

L'espressione valore *attuale* può dar luogo, e la discussione in seno alla Commissione sta a provarlo, a dubbi e a contestazioni. Non si tratta infatti di stimare il prezzo del materiale d'impianto, come quello di una merce qualsiasi, ma in opera, in relazione all'uso cui esso è destinato ed al servizio che esso può rendere. L'impianto dei grandi servizi pubblici, contemplati nella legge, rappresenta il complesso di un lavoro intellettuale, di studi, di progetti, di esperimenti, e della loro realizzazione materiale nelle officine di produzione, nelle canalizzazioni, nelle reti di distribuzione, negli stabilimenti, nel materiale fisso e mobile, e così via dicendo. Tutto ciò forma ciò che dicesi il *valore industriale,* e di questo devesi tener conto nell'elemento *a*) che rappresenta il capitale dell'Impresa.

Non è davvero comprando soltanto delle macchine, dei tubi, dei fili, dei materiali di fabbrica, delle vetture, degli apparecchi, ecc. che si eseguiscono degli acquedotti, delle officine a gaz, delle derivazioni d'acqua, delle installazioni generatrici e trasformatrici di energia elettrica, delle tramvie. Questo concetto estimativo deve dunque trovare il suo posto nella legge ed esso si riassume con l'espressione *valore industriale.*

La parola *attuale* adoperata nel progetto in esame, ha un'altra portata; essa introduce un altro coefficiente e precisamente quello del tempo, e ciò tanto in via assoluta, quanto in via relativa. In via assoluta per la qualità, per lo stato del materiale d'impianto, all'epoca del riscatto; in via relativa, rispetto alle clausole speciali che l'atto di concessione contiene sulla proprietà dell'impianto alla scadenza della concessione stessa, come giustamente fece rilevare la Commissione. La quale però, e si può dirlo perchè l'occasione se ne presenta, mentre credette, e si comprende, di tener conto di tali clausole del contratto, ha poi saltato di piè pari, annullandoli, i patti di riscatto convenuti nel contratto stesso. Noi dunque riteniamo giusto che il termine *attuale* sia conservato insieme all'altro *industriale.*

Ma occorre altresì dare a questo comma *a*, come già si disse, una maggiore estensione. È intuitivo che il materiale mobile e immobile dell'impianto non può rappresentare tutte le attività che formano il complesso del servizio e lo integrano, e che debbono tuttavia venir rilevate dal Comune, nè si possono escludere i capitali impiegati nella creazione dell'industria, nel riscatto di aziende più tardi trasformate, ecc., come non si può prescindere dalle esistenze di magazzino, dagli impegni preesistenti, dagli oneri contrattuali verso terzi, ecc.

Digitized by Google

E così, ad esempio, una Società concessionaria di tramvie a cavalli, la quale, da pochi anni, per accordi intervenuti col Comune concedente o per obblighi preesistenti, avesse trasformato tutto il proprio impianto allo scopo di sostituire alla trazione animale quella meccanica, si troverebbe, qualora venissero accolte le proposte della Commissione, indennizzata di una parte soltanto delle spese da essa incontrate; poichè è chiaro che nessun compenso le verrebbe pagato per le perdite subìte nella liquidazione della preesistente azienda di tramvie a cavalli, perdite che la detta Società contava invece di ammortizzare gradualmente coi redditi assicurati in forza del nuovo contratto col Comune.

Aggiungasi che non è raro il caso che, nella stipulazione di tali contratti, le Società concessionarie abbiano pagato ai Comuni concedenti, quale altro corrispettivo della concessione, delle rilevanti somme a fondo perduto. Di queste nessun rimborso, nè parziale nè totale, verrebbe lor concesso a termini del progetto di legge, poichè non investite in nessuna delle loro attività « mobili ed immobili »; dette somme figurano solo nei loro bilanci fra le spese ed oneri da ammortizzare coi beneficî degli esercizi futuri.

Così dicasi delle tasse di registro anticipate alla firma del contratto di concessione e per tutta la sua durata.

Devesi tuttavia riconoscere quante difficoltà si presentano se si vogliono enumerare tutti gli elementi e i titoli di tali attività delle varie aziende, ed accennare partitamente a tutti gli obblighi contrattuali attivi o passivi, da accollarsi agli enti che esercitano la facoltà di riscatto.

E perciò riteniamo che nella legge basterà considerarne i principali, lasciando una giusta latitudine a chi deve applicarla caso per caso. Tali sarebbero a nostro avviso i seguenti:

a) I terreni e fabbricati, gli stabilimenti e le officine di costruzione e di riparazione, che non avrebbero più alcuna ragione di essere, nè alcun valore pel concessionario, privato della sua industria;

b) I materiali tutti di magazzino e gli stocks;

c) Le spese tutte dirette e indirette per la creazione dell'industria, per riscatti e per trasformazione di precedenti servizi da giustificarsi dai concessionari; le partecipazioni in altre aziende, prese allo scopo di procurarsi i mezzi di produzione, ad esempio, la forza motrice; il rimborso di quella parte di tasse proporzionali di registro non ripetibile a termine di legge;

d) Rispetto dei contratti in corso coi terzi: assunzione del personale, conservazione dei diritti da esso acquisiti e degli impegni a termine a favore del personale stesso (assicurazioni sulla vita, Casse di mutuo soccorso, pensioni, ecc.) o, quanto meno, esonero in forza della stessa legge, da indennizzi di qualsiasi natura, da parte dei concessionari.

Digitized by Google

È anche qui dobbiamo una volta di più constatare come l'E. V. abbia sinteticamente accennato tutto ciò nella sua relazione, là dove si dice che vanno riservate al regolamento da emanarsi a complemento della legge, le maggiori determinazioni. Ma, pur convenendo, come più sopra si disse, che i molti particolari da determinarsi non possono trovare tutti il loro posto nella legge, insistiamo perchè quelli che formano dei veri capisaldi sieno enunciati in aggiunta al comma *a*.

Passiamo infine al comma *b*), che riguarda il compenso pel profitto sottratto al concessionario.

Modificando il primo capoverso dell'art. 21, nel senso da noi indicato, e cioè che la facoltà di riscatto non possa esercitarsi, se non dopo trascorsa la metà della durata della concessione, diventa meno grave la disposizione della legge, secondo la quale il compenso si basa sui redditi netti nell'ultimo quinquennio di esercizio.

Non può certo sfuggire all'E. V. il pericolo di non lievi disparità di trattamento che deriverebbero per le diverse industrie, quando venissero sanzionate condizioni secondo le quali, dopo il primo quinquennio di esercizio, potrebbe verificarsi il riscatto e, sui profitti dello stesso primo quinquennio, dovrebbe commisurarsi il compenso del mancato profitto futuro. Tuttavia, malgrado che la variante da noi proposta pel primo capoverso dell'art. 21 corregga in parte il comma *b*), esso appare egualmente insufficiente, poichè nessun conto si verrebbe a tenere del progressivo sviluppo dell'azienda, sul quale, non vi ha dubbio, il concessionario poteva e doveva fare ragionevole e legittimo assegnamento non solo per i maggiori redditi lordi, ma per la maggiore percentuale di redditi netti, essendo canone riconosciuto che il costo di esercizio delle unità addizionali è inferiore a quello del complesso dell'esercizio. Crediamo quindi equa cosa l'aggiungere che, nel valutare il compenso, la media dei redditi dell'ultimo quinquennio (che è uno dei fattori, mentre l'altro è il residuo periodo della concessione), debba essere aumentata, con criterio equitativo, di una certa quota, la quale venga desunta dalla scala dei redditi verificatisi nel suddetto quinquennio.

A somiglianza poi della legge 20 marzo 1865 per le Ferrovie, proponiamo che la media dei redditi netti durante l'ultimo quinquennio sia eguale alla terza parte della somma dei redditi netti ottenuti nei tre dei cinque anni suddetti che diedero il reddito maggiore.

Quantunque poi possa parere meno simpatico il sollevare eccezioni sul modo di constatare i redditi netti in base alla dichiarazione per l'imposta di ricchezza mobile, chiediamo soltanto per quale ragione, mentre una simile disposizione non è contenuta nella legge pel riscatto delle ferrovie, nè in quella sui telefoni, essa venga imposta pel riscatto di analoghi servizi pubblici. E facciamo presente all'E. V. la strana conseguenza che ne deriva per due aziende, in una delle quali gli amministratori sieno stati prodighi nel

Digitized by Google

distribuire utili ai propri azionisti, mentre nell'altra, con criteri più rigorosi di valutazione, siasi ridotta la misura dei dividendi.

I maggiori utili della prima, ai quali corrisponde una maggiore imposta, determineranno una maggiore indennità di riscatto in confronto alla seconda, sicchè viene a crearsi l'incentivo a minor severità e a minor verità di bilanci. Non intendiamo tuttavia di fare alcuna proposta, paghi, per questa parte, di aver richiamata su di essa l'attenzione della Eccellenza Vostra.

L'ultimo punto da esaminare riguarda la procedura per la determinazione dell'indennità, che verrebbe affidata, nel caso di disaccordo, ad un collegio di tre arbitri amichevoli compositori e quindi inappellabili. Noi sentiamo le obbiezioni che si farebbero a chi proponesse che la procedura sia quella ordinaria della via giudiziaria, e, fra di esse, può sembrare grave quella di lunghe e numerose liti, che potrebbero rendere frustaneo lo scopo della legge.

A noi pare che, ricorrendo alla procedura della legge sulle espropriazioni (e qui si tratta proprio di espropriarci) ogni obbiezione sia eliminata, nè troviamo ragioni per scostarsene. La stima fatta d'ordine del prefetto, dà il mezzo rapidissimo per consentire l'immediata occupazione dell'ente espropriato, facendo il deposito del prezzo; le due parti hanno poi aperta la via di proseguire nel giudizio sul valore della espropriazione con la procedura ordinaria dei tribunali.

Nè vediamo quale altra ragione possa consigliare, in materia così delicata e complessa, di abbandonare al giudizio di una sola persona (il terzo arbitro), per di più assolutamente insindacabile, la risoluzione di così gravi interessi; e non dubitiamo che, almeno in questo rilievo, troveremo concordi con noi anche gli enti comunali.

È vero che i collegi arbitrali furono istituiti per legge nei riguardi delle ferrovie, dei telefoni e degli appalti di dazi di consumo in occasione dell'abolizione del dazio governativo sulle farine.

Giova però notare che la determinazione dell'indennità pel riscatto delle ferrovie e per quello dei telefoni è rigorosamente precisata nella legge, e che gli arbitri sono bensì inappellabili, ma non hanno veste di amichevoli compositori; che le vertenze per la riduzione del canone d'appalto del dazio presentavano un campo assai limitato e non involgevano questioni di ordine tecnico e industriale.

In ogni modo, l'applicazione della procedura seguita per le espropriazioni a causa di pubblica utilità, che noi proponiamo, non presenta inconvenienti e non rende frustranea la legge.

Riassumendo tutto quanto abbiamo sopra esposto, preghiamo l'E. V. di voler accogliere le modifiche e le aggiunte da noi proposte, a norma delle quali l'art. 21 del progetto di legge presentato da V. E. dovrebbe riuscire così formulato:

Digitized by Google

I Comuni possono avvalersi della facoltà consentita dall'art. 1 della presente legge, anche per i servizi già affidati all'industria privata, purchè sia trascorsa la metà della durata delle vigenti concessioni (e in ogni caso almeno un decennio).

Qualora i Comuni non si valgano della facoltà ad essi accordata all'epoca sopra indicata, dovrà trascorrere un periodo di 6 anni e così successivamente per periodi di 6 in 6 anni, prima di poter esercitare nuovamente la facoltà loro concessa.

In ogni caso però essi dovranno dare al concessionari almeno un anno di preavviso.

In tal caso i Comuni hanno la facoltà di revocare le concessioni da essi fatte, ma debbono pagare ai concessionari una indennità risultante dalla somma dei due termini seguenti:

«) Valore industriale ed attuale degli immobili tutti, dei macchinari, del materiale fisso e mobile in opera e fuori d'opera, delle scorte e prodotti, di tutto ciò insomma che, nel suo complesso costituisce ed integra l'impianto completo dell'intero servizio da riscattarsi, comprese le spese dirette ed indirette, e da giustificarsi da parte dei Concessionari, per mettere in essere le concessioni e gl'impianti, non che quelle per riscatti e per partecipazioni in altre aziende, prese allo scopo di procurarsi i mezzi di produzione, ed infine quelle per tasse proporzionali di registro anticipate dai Concessionari per la parte non repetibile a termine di legge (1).

---

(1) La legge dovrebbe risolvere, con una formula comprensiva, una serie di casi, alcuni dei quali vengono qui esposti a titolo di esempio:

1° Un concessionario ha pagato all'atto della concessione una somma a fondo perduto a favore dell'ente concedente quale concorso alla esecuzione di opere di proprietà comunale, oppure lo stesso concessionario le costruì a proprie spese senza averne la proprietà. Il denaro speso per questo titolo deve evidentemente venir calcolato nella stima del valore capitale.

2° Un concessionario ha versato una somma a fondo perduto in corso di concessione, o ha accordato all'ente concedente un aumento di pertecipazione agli utili, o ha concesso altri corrispettivi per modificazioni all'atto originario della concessione; anche in tal caso tali corrispettivi gli vanno rimborsati.

3° Le tasse proporzionali di registro sui contratti di concessione si pagano, come è noto, anticipate all'atto della registrazione, sui corrispettivi del contratto e per tutta la sua durata. La parte di tali tasse eventualmente non rimborsabile al concessionario, gli deve essere restituita dal Comune che riscatta perchè corrispondente agli anni in cui l'industria è esercitata dal Comune

4° Le somme spese per disinteressamento di altre aziende, necessarie per l'esecuzione della concessione e giustificate dal concessionario debbono pure venir valutate nell'indennità di riscatto.

5° Le intraprese create lateralmente a quella che forma l'oggetto della concessione e indispensabili per l'esercizio della concessione stessa, debbono venir rilevate dai Comuni; e se in tali intraprese il concesssionario avesse soltanto una partecipazione, tale partecipazione deve essere riscattata dal Comune.

6° Le trasformazioni e le innovazioni di un determinato esercizio in rapporto al progresso della scienza ed alle nuove esigenze, devono essere considerate, secondo i casi e secondo le circostanze, come elemento di valutazione.

7° La esistenza di obbligazioni emesse dai concessionari deve anche richiamare l'attenzione del legislatore.

Digitized by Google

Le maggiori determinazioni saranno inserite nel regolamento di cui all'art. 26 del progetto di legge.

b) **Equo compenso da corrisponderei pel profitto che viene a mancars per la restante durata della concessione, in base alla media dei redditi netti dell'ultimo quinquennio, accertati agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, la quale media sia esattamente la terza parte della somma dei redditi netti, ottenuti nei 3 dei 5 anni suddetti che diedero il reddito maggiore, aumentata poi di una quota che rappresenti il probabile progressivo incremento dei redditi, in relazione a quello verificatosi nell'ultimo quinquennio suddetto.**

Tale indennità potrà essere determinata d'accordo fra le parti, con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

In mancanza dell'accordo, l'indennità sarà determinata dall'autorità giudiziaria, seguendo la procedura della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Sarà obbligo dei Comuni che esercitano la facoltà di riscatto, di assumere a proprio carico i contratti attivi e passivi in corso coi terzi, il personale coi relativi diritti acquisiti; gli oneri e gl'impegni dei concessionari verso il personale stesso (assicurazioni, pensioni, ecc.).

Le disposizioni dei capoversi precedenti non sono applicabili, quando le condizioni del riscatto o della revoca della concessione sieno stabilite da contratto purchè etipulate prima della promulgazione della presente legge.

Le considerazioni e la conclusione di cui sopra, dedotte esclusivamente dall'esame del progetto presentato dall'E. V. ci potrebbero esonerare dell'esporre il nostro pensiero in merito al contro-progetto della on. Commissione parlamentare. Accenneremo tuttavia e brevissimamente ad alcuni punti.

Anzitutto notiamo che essa ha migliorato il primo capoverso, introducendovi il criterio di proporzionalità alla durata della concessione; troviamo soltanto troppo ristretto il periodo, eguale al quarto soltanto di tale durata, nè si può accettare la disposizione successiva dei 15 anni, che rende, in molti casi, inefficace quella precedente.

La formola poi, secondo la quale la indennità si deve stabilire, tenendo conto della media risultante dai due termini, valore dell'impianto, e, profitto mancato, deve essere assolutamente respinta. La stessa Commissione accenna alle dubbiezze sul modo di determinare l'indennità e conclude (pag. 51) « che la sola indicazione possibile sia la se- « guente: dover essere tale indennità sovratutto equa, non dipendente cioè da fermi cri- « teri di stretto diritto, rigorosamente valutabili, ma da quel complesso di circostanze « che solo un giudizio equitativo possa, nell'interesse di ambo le parti, apprezzare ».

Credette tuttavia la stessa Commissione di dover fornire una qualche guida agli arbitri e stabire alcuni criteri che li aiutassero nel formulare il loro giudizio equitativo, affermando poi che l'indennità debba essere, non solo equa, ma unica, e che essa « debba

Digitized by Google

« risultare dalla *media* dei due termini, valore dell'impianto, e, lucro cessante, per guisa « che, alla sua determinazione, entrambi concorrendo, essa non fosse la somma di en- « trambi nè si limitasse ad alcun di essi solo singolarmente considerato ».

E più avanti si legge (pag. 52):

« D'altronde è bene ripetere che, nel concetto della Commissione, questo lucro ces- « sante non deve essere considerato per sè solo, ma in funzione di altri elementi: esso « è uno dei due fattori la cui media, valutabile senza alcun rigore aritmetico, ma con « la più grande larghezza equitativa, costituisce l'unica indennità dovuta ».

A parte il concetto che esclude la somma dei due termini (ciò che noi abbiamo già esaminato e combattuto più sopra e sul quale è superfluo il ritornare) emerge chiaramente che manca un qualsiasi criterio di precisione, non diciamo matematica, ma neppure approssimativa, e che una eccessiva e pericolosa lalitudine è lasciata al Collegio arbitrale e, giova ripeterlo, alla sola persona del terzo arbitro che dovrebbe essere un magistrato e cioè il presidente della Corte d'Appello. Non è a dubitarsi della garanzia di integrità e di coscienza, ma non sarà irriverente l'esprimere almeno qualche dubbio sulla competenza.

La incertezza della formola proposta dalla Commissione e la conseguente latitudine interpretativa della legge, può dar luogo ad enormi ingiustizie e a disastrose conseguenze.

E valga un esempio a dimostrarlo. Supponiamo che il 1° termine, valore dell'impianto sia di 10,000,000, che la consessione sia di 20 anni, che la media dei redditi netti annuali dell'ultimo quinquennio sia di L. 100,000 oppure di L. 300,000 o in altre ipotesi di L. 600,000 o di L. 800,000. Applichiamo a questo caso le disposizioni contenute nell'articolo proposto dalla Commissione.

Avremo: 1° termine: L. 10,000,000.

2° termine: 1ª ipotesi L. 100,000 × 15 = 1,500,000
2ª » » 300,000 × 15 = 4,500,000
3ª » » 600,000 × 15 = 9,000,000
4ª » » 800,000 × 15 = 12,000,000

Se si dovesse applicare la media aritmetica (nè il testo della legge lo esclude, malgrado gli apprezzamenti della relazione che l'accompagna, nè è ignorato da alcuno quanto poco valore giuridico si attribuisca alle relazioni sui progetti di legge) i diversi risultati sarebbero i seguenti:

$$1^a \frac{\text{L. } 10{,}000{,}000 + 1{,}500{,}000}{2} = 5{,}750{,}000$$

$$2^a \frac{\text{L. } 10{,}000{,}000 + 4{,}500{,}000}{2} = 7{,}250{,}000$$

$$3^a \frac{\text{L. } 10{,}000{,}000 + 9.000{,}000}{2} = 9{,}500{,}000$$

$$4^a \frac{\text{L. } 10{,}000{,}000 + 12{,}000{,}000}{2} = 11{,}000{,}000$$

Digitized by Google

Nel primo caso il povero concessionario verrebbe spogliato della metà quasi del capitale impiegato: nel 2° caso di un quarto; nel 3° di un ventesimo; nel 4° finalmente riprenderebbe il suo capitale, più un dieci per cento!

In qual modo e in quale misura poi, coi criterî equitativi, si debba correggere dagli arbitri questa media, per evitare la violenta confisca dei concessionari, non si sa nè si può immaginare.

L'articolo dunque della Commissione deve assolutamente respingersi, per puro e semplice sentimento di giustizia.

Non occorre soffermarsi sull'annullamento dei contratti, che la Commissione propone col 1° capoverso, là dove dice, « malgrado qualunque patto in contrario: ». Ne abbiamo parlato in principio di questa memoria e non intendiamo ripeterci.

Così non commentiamo la disposizione secondo la quale il lucro mancato, si deve moltiplicare anzichè per la residua durata della concessione per un massimo di 15 anni, nè quella, quasi inesplicabile, che concede ai Comuni, senza garanzie di sorta, la dilazione di un anno al pagamento delle indennità.

Tutte queste modificazioni ed aggiunte non sono comprese nel progetto ministeriale, e noi confidiamo che non verranno accolte nè dall'E. V. nè dalla Camera; ci lusinghiamo invece che, tanto l'E. V. quanto il Parlamento vorranno tener conto delle considerazioni e proposte che abbiamo l'onore di presentarle in questa Memoria.

Roma, 11 Giugno 1902.

LA COMMISSIONE.

ALLEGATI:

N. 1. — Sommario riassuntivo delle proposte.
„ 2. — Elenco dei componenti la Commissione.
„ 3. — Elenco delle Società e delle ditte aderenti.

Digitized by Google

Digitized by Google

SOMMARIO

Le proposte contenute nella presente memoria si possono riassumere come segue:

1° Inapplicabilità dell'art. 21 del progetto di legge ministeriale ai contratti che contengono disposizioni circa la revoca della concessione e la indennità;

2° *a*) Nel silenzio dei contratti estendere il decorso di tempo, prima che i Comuni possano esercitare il riscatto, e precisamente alla metà della durata della concessione;

b) Trascorso inutilmente questo termine, fissare periodi di sei in sei anni, perchè i Comuni possano nuovamente esercitare la facoltà loro concessa;

c) In ogni caso stabilire il preavviso di un anno;

3° *a*) L'indennità dovrebbe essere la somma del capitale d'impianto e dell'equo compenso pel mancato profitto per la restante durata della concessione;

b) Nella definizione del valore dell'impianto, aggiungere alla parola *attuale* la parola *industriale;*

c) Stabilire, che oltre al valore del materiale mobile ed immobile si tenga conto delle spese di creazione e trasformazione dell'industria, delle tasse pagate e non rimborsabili, dei magazzini, delle scorte, dei prodotti, delle officine e stabilimenti accessori, delle partecipazioni, ecc., e che i contratti coi terzi ed i diritti del personale sieno rispettati;

d) La media dei redditi si prenda sull'ultimo quinquennio, eliminando i due anni di minor reddito, e a questa media si aggiunga, con criterio equitativo, una quota pel progressivo incremento dell'esercizio;

4° La procedura sia conforme a quella della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Digitized by Google

Digitized by Google

ALLEGATO N. 2.

ELENCO DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE

nominata nella adunanza tenuta in Milano, il giorno 8 giugno 1902, dagli industriali esercenti i pubblici servizi

---

PRESIDENTE

Esterle Ing. Carlo	Consigliere Delegato della Società Edison .	**Milano**

MEMBRI

Beria Ing. Luigi	Direttore della Società Consumatori Gas-luce	**Torino**
Biglia Cav. Giov. Battista . . .	Concessionario dell'Acquedotto di Scillato. .	**Palermo**
Capuano Cav. Maurizio	Amministratore Delegato della Società Generale d'illuminazione e della Società Meridionale di Elettricità	**Napoli**
Cavaceppi Comm. Gustavo . . .	Presidente della Società Romana Tramways-Omnibus	**Roma**
Colombo Cav. Ing. Pietro	Amministratore della Società Telefonica Alta Italia e Direttore Generale della Società Generale Italiana dei Telefoni	**Milano**
Kapp Cav. Carlo	Amministratore della Società Anonima dei Tramways di Torino, della Sicula Tramways-Omnibus e della Società Toscana per imprese elettriche.	**Torino** **Palermo** **Firenze**
Mariani Cav. Ing. Leone	Direttore Generale della Società Italiana per il Gas - Presidente della Società Italiana per la industria del Gas - Amministratore della Società Ferrarese per l'industria del Gas ed affini.	**Torino** **Milano** **Ferrara**
Pouchain Comm. Ing. Carlo . . .	Gerente della Società Anglo Romana per l'illuminazione di Roma col Gas ed altri sistemi	**Roma**
Schultz Cav. Giorgio	Direttore della Società Elettricità Alta Italia	**Torino**
Scialoia Comm. Avv. Enrico . .	Presidente della Società Italiana per il Carburo di Calcio ed Amministratore della Società Nazionale di Ferrovie e Tramvie . . .	**Roma**
Solanges Cav. Paolo	Direttore della Società l'Unione del Gas . .	**Milano** **Genova** **Alessandria** **Modena**
Thoma Ing. Max	Direttore della Società Officine Elettriche Genovesi e Amministratore della Società Unione Italiana Tramways Elettrici . .	**Genova**

Digitized by Google

Digitized by Google

ALLEGATO N. 3.

Elenco delle Società e Ditte intervenute e aderenti alla adunanza

tenuta in Milano il giorno 8 giugno 1902

1.	Società Union des Gaz	Milano
2.	Id. Consumatori Gas	Torino
3.	Id. Generale d'illuminazione elettrica	Napoli
4.	Id. Anglo-Romana Gas ed Elettricità	Roma
5.	Id. Monzese d'Elettricità	Monza
6.	Id. Tramways Omnibus	Napoli
7.	Id. Ferrovie Nord Milano	Milano
8.	Id. del Gas	Napoli
9.	Id. Officine elettriche Genovesi	Genova
10.	Id. Romana Tramways Omnibus	Roma
11.	Id. Elettriche Benacensi	Salò
12.	Acquedotto Scillato	Palermo
13.	Società del Gas	Firenze
14.	Id. id.	Venezia
15.	Id. id.	Verona
16.	Id. id.	Genova
17.	Id. Gas ed Elettricità	Treviglio
18	Id. del Gas	Cernusco sul Naviglio
19.	Compagnia Generale Acquedotti	Venezia e Napoli
20.	Società Funicolare e Trams	Bergamo
21.	The Lombard-Road-Trams a vapore	Milano
22.	Società Casalese d'Elettricità	Milano
23.	Id. Trams	Bologna
24.	Id. Società Trams-Omnibus	Palermo
25.	Id. Lombarda distribuzione energia elettrica	Milano
26.	Id. Meridionale di Elettricità	Napoli
27.	Id. Toscana imprese elettriche	Firenze

Digitized by Google

28.	Società	Nazionale Imprese elettriche	Milano
29.	Id.	Trazione elettrica per le Ferrovie	Milano
30.	Id.	Bergamasca distribuzione energia elettrica	Bergamo
31.	Id.	Motori elettrici	Milano
32.	Id	Gas	Modena
33.	Id.	Trams interprovinciali	Milano
34.	Id.	Trams Provincia di Brescia	Brescia
35.	Id.	Trams di Romagna	Forlì
36.	Id.	Ferrovia Bari-Barletta	Bari
37.	Id.	Trams a vapore di	Alessandria
38.	Id.	Sviluppo imprese elettriche	Milano
39.	Id.	Forze idrauliche del Veneto	Venezia
40.	Id.	Gas	Alessandria
41.	Id.	Anonima del Gas	Augusta
42.	Id.	Anonima del gas	Mantova
43.	Id.	Bondì - Gas	Verona
44.	Id.	Italiana Gas	Torino
45.	Id.	Italiana per l'industria del Gas	Milano
46.	Id.	Ferrarese industriale Gaz	Ferrara
47.	Id.	Tuscan Gaz Company L.d	Prato
48.	Id.	Ferrovie Ticino	Milano
49.	Id.	Telefonica Alta Italia	Milano
50.	Id.	Fraschini, Porta & C. - Elettricità	Brescia
51.	Id.	Unione Italiana Trams elettrici	Genova
52.	Id.	Trams Roma-Milano	Bologna
53.	Id.	Generale Telefoni	Roma
54.	Id.	Impianto elettrico del Brembo	Milano
55.	Id.	Gaz	Lecco
56.	Id.	Elettrica	Lecco
57.	Id.	Gaz	Erba
58.	Id.	Cruto	Torino
59.	Id.	Industrie elettriche di Pont S.t Martin	Milano
60.	Id.	Forze idrauliche Liguria	Genova
61.	Id.	Anonima elettrica	Venezia
62.	Id.	Edison, Tramvie, Illuminazione, Forza motrice	Milano-Cuneo
63.	Id.	Elettrica	Bellagio
64.	Id.	Gas	Novi Ligure e Castel San Giovanni
65.	Id.	Anonima Livornese l'Elettricità	Livorno
66.	Id.	Reinacher e Ott - Elettricità	Arezzo-Schio

Digitized by Google

67.	Società Comense Gaz	Como
68.	Id. Tramvie Trezzo Bergamo	Milano
69.	Id. del Gaz	Parma
70.	.... Compagnie Genevoise du Gaz	Savona-Mantova
71.	.... Rossetti & Comp. - Gaz	Piacenza
72.	Volpe Malignani - Elettricità	Udine
73.	Società l'Agognetta - Elettricità	Voghera
74.	Id. Belga e Torinese Trams	Torino
75.	Id. Ferrovie e Tramvie Elettriche Varesine	Varese
76.	Id. Piemontese Elettricità	Torino
77.	Banca Popolare Briantea - Gaz ed Elettricità	Merate
78.	Società Anonima Elettricità Alta Italia	Torino
79.	Id. Nazionale Ferrovie e Tramvie	Roma
80.	Id. Carburo di Calcio	Roma
81.	Id. Tramvie a vapore della Provincia di Pisa	Roma
82.	Id. Union Gaz Company	Messina
83.	Id. Gaz	Biella
84.	Id. Applicazioni elettriche	Torino

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

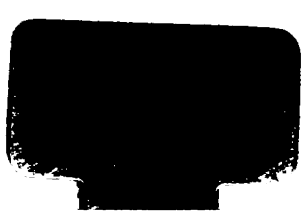

Digitized by Google

Digitized by Google